

## **La risarcibilità del danno in caso di eccessiva durata del processo di esecuzione**

Recentemente la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata, con decisione dell'8 ottobre 2019, intervenuta nel ricorso n. 5425/10 (causa La Posta contro Italia), sul tema della risarcibilità del danno derivante da eccessiva durata del procedimento giudiziario (nella fattispecie processo di esecuzione immobiliare).

Come è noto, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole", sancendo, in tal modo, il principio della risarcibilità del danno derivante dalla eccessiva durata del procedimento, unitamente al dovere della Corte, previsto dal successivo art. 35, comma 3 b), di dichiarare irricevibile il ricorso, a tal fine presentato, se "il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante".

Il caso in esame riguarda la causa sopra descritta, azionata da soggetto italiano che chiedeva il risarcimento del danno derivatogli dall'eccessiva durata del processo di esecuzione immobiliare nei suoi confronti, iniziato il 6 luglio 1989 e concluso il 22 giugno 2005.

Sullo specifico problema della condizione di ricevibilità del ricorso prevista dall'art. 35, comma 3 b) della Convenzione, la Corte ha ritenuto che per poterne affermare la sussistenza, la violazione di un diritto "deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificare il suo esame da parte di una giurisdizione internazionale", sottolineando, altresì, come la valutazione di tale soglia sia, per definizione, relativa, dipendendo dalle circostanze del caso concreto.

Sulla base di detto principio, la Corte, in relazione al caso di specie, ha osservato:

- quasi la metà della durata del procedimento può essere imputata alla difficoltà di concludere la vendita all'asta degli immobili pignorati, circostanza che non può ricadere nell'ambito della responsabilità dell'organo giudiziario procedente;
- per la parte restante, va sottolineato che il procedimento si è rivelato alquanto complesso per l'intervento di numerosi creditori, per il fatto che i beni pignorati erano tutti in comproprietà, per la riunione del procedimento relativo al ricorrente con altro procedimento di esecuzione, per il fallimento di uno dei comproprietari nel corso della procedura oggetto del giudizio;
- durante il processo di esecuzione, il debitore è stato nominato custode giudiziario degli immobili pignorati e, inoltre, il medesimo aveva la possibilità di richiedere la conversione del pignoramento nel pagamento di una somma equivalente all'importo del credito, agli interessi e alle spese del pignoramento, evitando, in tal modo, che il procedimento si prolunghi eccessivamente.

Alla luce delle riportate osservazioni, la Corte ha deciso nel senso di considerare irricevibile il ricorso presentato dal sig. La Posta, rilevando come il medesimo non abbia subito alcun "pregiudizio importante" per quanto riguarda il suo diritto a un processo entro un termine ragionevole, dato che l'eccessiva durata del procedimento va, innanzi tutto, attribuita al comportamento del ricorrente, che non ha spontaneamente onorato il suo debito e che, in ogni caso, tale circostanza gli ha permesso di mantenere il possesso dei beni pignorati e di posticipare il pagamento ai creditori precedenti, con conseguente compensazione o, quantomeno, notevole riduzione del pregiudizio normalmente derivante da detta circostanza.